



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI  
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 15 novembre 2017, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "CHE INTRODUCE NEL CODICE STRADALE L'OBBLIGO DI SOCCORSO DI ANIMALI IN CASO DI INCIDENTE" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

"CHE INTRODUCE NEL CODICE STRADALE L'OBBLIGO DI SOCCORSO  
DI ANIMALI IN CASO DI INCIDENTE"

Art.1

***(Introduzione dell'articolo 45bis nel Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)***

~~Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 di seguito all'Art.45 (Obblighi in caso di incidente) viene inserito l'Art 45 bis (Obbligo di soccorso di animali in caso di incidente).~~

~~1. Il conducente in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.~~

~~Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa di terza categoria.~~

~~2. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.~~

~~Chiunque non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa di seconda categoria.~~

~~3. Il tempestivo intervento di soccorso previsto nel presente articolo può essere attuato trasportando prontamente l'animale presso un ambulatorio veterinario o avvisando immediatamente Polizia Civile, o Gendarmeria, o Guardia di Rocca, che dovranno allertare il veterinario reperibile del Servizio di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare (U.O.S).~~

~~Chi trasporta animali feriti con ambulanze veterinarie o autoambulanze può usare lampeggianti e sirene per segnalare l'emergenza.~~

~~4. In caso di necessità i conducenti dei veicoli che trasportano animali feriti o in grave stato di salute sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.~~

~~Il conducente può dimostrare lo stato di necessità così come previsto dal comma precedente, quando l'animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:~~



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI  
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

~~a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;~~

~~b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;~~

~~c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;~~

~~d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.~~

~~Qualora l'accertamento non possa essere immediatamente effettuato, ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso, in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita l'intestatario del veicolo ad esibire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'invito, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale trasportato, rilasciata da un medico veterinario, pena l'applicazione delle sanzioni previste.~~

**1. Dopo l'articolo 45 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è inserito il seguente articolo:**

**"Art.45bis**

***(Obbligo di soccorso di animali in caso di incidente)***

**1. Il conducente in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.**

**2. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o selvatici, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.**

**3. Il tempestivo intervento di soccorso previsto nel presente articolo può essere attuato:**

**a)avvisando immediatamente la Centrale Operativa Interforze, che dovrà allertare il veterinario reperibile dell'U.O.S. Servizio di Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare. Chi trasporta animali feriti con ambulanze veterinarie o autoambulanze può usare lampeggianti e sirene per segnalare l'emergenza;**

**b)trasportando, limitatamente agli animali di affezione, l'animale presso un centro veterinario nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e dall'articolo 4, commi primo, terzo e quarto della Legge 30 luglio 2012 n.101.**

**4. In caso di necessità i conducenti dei veicoli che trasportano animali feriti o in grave stato di salute sono esentati dall'obbligo di osservare il divieto previsto dall'articolo 48, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81.**



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,  
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI  
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**5. Il conducente può dimostrare lo stato di necessità così come previsto dal comma precedente, quando l'animale presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:**

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;**
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;**
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;**
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.**

**6. Qualora l'accertamento non possa essere immediatamente effettuato, ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso, in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, il comando da cui dipende l'agente accertatore invita il conducente del veicolo ad esibire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'invito, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale trasportato, rilasciata da un medico veterinario, pena l'applicazione delle sanzioni previste.”.**

Art.2

**(Modifica del punto 2 e del punto 3, primo comma dell'articolo 60 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81)**

~~Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 nell'art.60 (Sanzioni pecuniarie amministrative) viene inserito al punto 2 la lettera e) il conducente che non ottemperi agli obblighi di cui primo comma dell'Art.45 bis (obbligo di soccorso di animali in caso di incidente).~~

~~Nel Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 nell'art.60 (Sanzioni pecuniarie amministrative) viene inserito al punto 3 la lettera o) chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al punto 2 dell'Art. 45 bis (obbligo di soccorso di animali in caso di incidente)~~

**1. Il punto 2, primo comma dell'articolo 60 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 è integrato con la lettera e):**

**“e) non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 45bis”.**

**2. Il punto 3, primo comma dell'articolo 60 del Decreto Delegato 26 Maggio 2008 n.81 è integrato con la lettera o):**

**“o) non ottemperi agli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo 45bis”.**

Art.3

**(Entrata in vigore)**

**1.** La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.